



SICUREZZA SUL LAVORO E AMBIENTE

News Sicurezza - 1° semestre 2023 - ter

LE NOVITA' DEL NUOVO DECRETO LAVORO CONTRO IL RILASCIO DI ATTESTATI NON VERITIERI SULLA FORMAZIONE SULLA SICUREZZA SUL LAVORO

Il Decreto Legge 4 maggio 2023 n° 48, cosiddetto “Decreto Lavoro” introduce novità riguardanti la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Norme emanate lo scorso anno hanno previsto che:

- il datore di lavoro, prossimamente, dovrà ricevere una formazione mirata per potere svolgere il proprio ruolo;
- saranno riviste le modalità per effettuare la verifica finale nei corsi di formazione;
- saranno istituite modalità di verifica della efficacia della formazione durante lo svolgimento dell'attività lavorativa.



Viene adesso introdotto, con il nuovo “Decreto Lavoro”, **un monitoraggio / controllo sulle attività formative, sia da parte degli studi professionali che erogano la formazione, sia da parte delle imprese destinatarie della stessa.**

Ciò emerge dalla necessità di **contrastare possibili condotte, non conformi alla legge, da parte di qualche soggetto formatore o anche di qualche datore di lavoro che potrebbe simulare lo svolgimento di attività formative con conseguente rilascio di attestati falsi, senza reale frequenza al corso.**

Produrre **attestati falsi** per corsi di formazione obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro non è solo un malcostume, ma costituisce anche una o più **violazioni del codice penale** e del diritto contrattuale dei lavoratori.





SICUREZZA SUL LAVORO E AMBIENTE

Con la nuova legge l'individuazione di **questi comportamenti truffaldini** comporterà, tra le altre cose, anche **la denuncia all'autorità giudiziaria** da parte degli UPG di Asl/ATS e INL per tutte le fattispecie penali in materia di reato di falso, reati associativi, reati tentati ecc. previsti dalle norme vigenti.



Capiremo meglio nel NUOVO ACCORDO STATO REGIONI che sarà emanato prossimamente, in quale misura sarà adottato il meccanismo per contrastare questo grave fenomeno legato ai corsi di formazione.

Ricordiamo, infatti, che per raggiungere gli obiettivi di sicurezza sul lavoro gli interventi si distinguono in:

- interventi strutturali sugli ambienti / attrezzature
- interventi formativi per abituare i lavoratori ai corretti comportamenti

Se, pertanto, vengono rilasciati attestati senza reale partecipazione ai corsi, viene a mancare uno dei due pilastri portanti su cui si fonda la sicurezza sul lavoro.



Per informazioni:

049/9050016 o 340/2360974 www.studiofapas.it



[CONTINUA ALLA PAGINA SEGUENTE....]





SICUREZZA SUL LAVORO E AMBIENTE

LA FAMIGERATA DICHIARAZIONE DA RILASCIARE AI NOLEGGIATORI DI PIATTAFORME E DI ALTRE ATTREZZATURE DI LAVORO

In base alle modifiche apportate con il nuovo "Decreto Lavoro" all'articolo 72 del D.Lgs. 81/08 anche i **titolari di ditta individuale ed i lavoratori autonomi** devono autodichiarare al noleggiatore presso il quale ritirano l'attrezzatura senza operatore (il cosiddetto nolo a freddo) di essere in possesso, per sé stessi, della formazione di legge per l'utilizzo di dette attrezzature.



Finora, infatti, non risultava chiaro dal comma di legge se l'obbligo della dichiarazione sussisteva soltanto se ad utilizzare l'attrezzatura fosse un lavoratore o se va fatta la dichiarazione in ogni caso.

La nuova formulazione del comma di legge chiarisce che va dichiarata la formazione se l'attrezzatura appartiene a quelle a cui fa riferimento l'Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 e anche per tutte le **attrezzature che, per il loro utilizzo, richiedono conoscenze particolari.**

In conclusione, dunque, da ora in avanti chi prende a noleggio dovrà sempre indicare i nominativi dei soggetti che la utilizzeranno quand'anche ad utilizzarle fosse lo stesso datore di lavoro o il lavoratore autonomo.

Inoltre la dichiarazione andrà fatta per tutte le attrezzature che richiedono conoscenze particolari: dunque non solo PLE, carrelli elevatori, gru per autocarro ecc. ma pure per altre tipologie, se richiedono conoscenze particolari (ad esempio i **mini-escavatori, la motosega ecc.**).

SI SOTTOLINEA che in base al nuovo comma 4-bis dell'articolo 73 D.Lgs. 81/08 viene chiarito senza alcuna ombra di dubbio l'obbligo del titolare di ditta individuale e del lavoratore autonomo **di provvedere obbligatoriamente alla propria formazione** se utilizzano, per sé stessi, attrezzature che richiedono conoscenze particolari. Dunque non solo i datori di lavoro soci, ma pure i datori di lavoro di ditte individuali, nonché i lavoratori autonomi senza dipendenti devono possedere l'attestato di formazione corrispondente.





SICUREZZA
SUL LAVORO
E AMBIENTE



Per informazioni:
049/9050016 o 340/2360974 www.studiofapas.it



[CONTINUA ALLA PAGINA SUCCESSIVA ...]



Dott. Ing. Fabrizio Paiusco

35010 Villafranca Padovana (PD) - Italy - Tel. 049/9050016 - Cell: 340/23 60 974
Fax: 178/608 27 13 - Web: www.studiofapas.it - Email: stfapas@studiofapas.it
Albo degli Ingegneri di Padova n°4099 - Albo Consul. Tecnici trib. di Padova n° 2169 - P.IVA: 03819370283



SICUREZZA SUL LAVORO E AMBIENTE

“ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO”: QUALI OBBLIGHI PER L’AZIENDA

L'accoglienza da parte delle aziende di studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa rientra nella cosiddetta "Alternanza Scuola-Lavoro".

Viene designato un tutor della struttura scolastica ed un tutor della struttura ospitante.

È l'istituto scolastico che, prima di iniziare il percorso, impartisce agli studenti la **formazione sui rischi generali** (Corso Generale) ai sensi dell'articolo 37 del D.Lgs. 81/08. Deve risultare presente, perciò, l'attestato riportante tutti i corretti riferimenti per potere essere considerato valido.



All'ingresso nella struttura ospitante (azienda) lo studente riceve, invece, una **formazione sui rischi specifici** (Corso Specifico). È questa la circostanza nella quale si devono impartire le conoscenze **mirate per i rischi** il più possibile attinenti alle effettive situazioni lavorative che lo studente andrà a conoscere.

Nella convenzione siglata fra la scuola e l'azienda è possibile stabilire eventuali **oneri a carico della scuola** per quanto attiene questa formazione sui rischi specifici. In assenza di precisazioni nella convenzione, il corso specifico, **sarà a cura ed a carico interamente del soggetto ospitante** (azienda).

L'azienda ospitante cura anche la sorveglianza sanitaria da parte del medico competente per le mansioni / circostanze per le quali essa dovesse risultare obbligatoria. E pertanto l'obbligatorietà o meno della sorveglianza sanitaria è frutto della valutazione dei rischi e tale precisazione è, dunque, rinvenibile nel documento DVR appositamente integrato.



Ecco che, anche per tale motivo è necessario integrare la valutazione dei rischi che **consideri le postazioni nelle quali risulta presente lo studente in modo che siano adottate le conseguenti idonee misure concrete per tutelarlo.**

Non ci stanchiamo mai di ricordare che il





SICUREZZA SUL LAVORO E AMBIENTE

documento DVR e suoi allegati vanno tenuti aggiornati / integrati e letti periodicamente per essere concretizzati in tutte le prescrizioni in essi contenute: solo così si tutelano i lavoratori e, come in questo caso, gli studenti per non incorrere in incidenti o malattie che, una volta accaduti, risulta troppo tardi porvi rimedio.

RIEPILOGANDO

Per l'alternanza scuola lavoro si devono mettere in atto i seguenti adempimenti:

- integrazione / aggiornamento del DVR o suoi allegati
- Corso Specifico
- Corso Generale (a carico della scuola)
- Sorveglianza sanitaria se il DVR lo prescrive
- Ottemperanza degli interventi riportati nel DVR



Per informazioni:

049/9050016 o 340/2360974 www.studiofapas.it

